

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. 8

FEBBRAIO 2013, N. 34

(compilato da OGNI SOCIO)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____, SOCIO della Società tra Professionisti
denominata _____, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e
consapevole delle sanzioni previste tra l'altro dall'art. 76 del citato decreto, dichiara, ai sensi artt. 2
e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e ss.mm.ii. e D.P.R. 20/10/98 n. 403,

DICHIARA

- ☐ di essere iscritto all'Ordine/Collegio/Albo di _____ al n. _____;
- ☐ di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea e di essere in possesso del titolo di studio abilitante;
- ☐ di non essere iscritto a nessun Ordine/Collegio/Albo, essendo socio non professionista soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e quindi che:
 1. **NON** partecipa ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
 2. **E'** in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 (1-*certificato del casellario giudiziario pulito*, 2-*certificato attestante la buona condotta morale e civile*, 3-*certificato attestante il godimento dei diritti civili*, 4-*non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge*);
 3. **NON** ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 4. **NON** è stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
 5. **NON** ha riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.
- in caso di legale rappresentante o amministratore di società che riveste la qualità di socio per finalità di investimento che:
NON rientra nei casi di incompatibilità di cui ai precedenti punti.
- di essere a conoscenza di essere tenuto all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine (ove iscritto)

Il socio

Luogo _____ data, _____

Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.